

**CIRCOSCRIZIONE 2 ^**  
**Santa Rita - Mirafiori Nord**  
**- Mirafiori Sud**



**CITTA' DI TORINO**

**DELICI2 24 / 2024**

**03/04/2024**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord -  
Mirafiori Sud**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente ROLANDI Luca, sono presenti i Coordinatori:

Giuseppe GENCO

Riccardo PRISCO

Federico RAIÀ

Massimo SOLA

Con l'assistenza del Segretario Stefania Cecilia TOZZINI

OGGETTO: C.2 - ARTT. 28 E 42, REG. DEC. - PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA DEL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO) ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO: "VIA BARLETTA IN FESTA" DELL' ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA.

Il Presidente Luca ROLANDI, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Riccardo PRISCO, riferisce:

la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1 ottobre 2018 mecc. 2018 03729/002 esecutiva dal 15 ottobre 2018 ha approvato e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 esecutiva dal 25/07/2021 il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 (in seguito Regolamento), costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a

definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte in apposito Albo, tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate “Feste di Via”. modificato per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento, per “Feste di Via” si intende “l’attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano”.

Per consentire la ripresa delle attività economiche, soprattutto quelle riferite al commercio “di vicinato”, nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, ha manifestato la volontà di rendere le Feste di Via uno strumento ancora più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento, che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all’organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Con la Deliberazione DELCI2 n. 69/2023 del 21/11/2023, il Consiglio di Circoscrizione ha approvato i criteri per la programmazione e la proposta di calendarizzazione delle Feste di Via per il primo semestre dell’anno 2024 (gennaio/giugno), quale atto di indirizzo, in ottemperanza al Regolamento, tenendo conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circoscrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via e con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l’approvazione dei progetti contenenti tra gli altri i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento. In osservanza del comma 2 dell’articolo 5 del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circoscrizioni devono comunicare al competente Assessorato entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell’anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell’anno, la Circoscrizione ha comunicato, nei termini da Regolamento, la programmazione relativa al primo semestre dell’anno 2024 (gennaio/giugno) all’Assessorato al Commercio e ai Mercati per la presa d’atto.

Con Delibera DEL 92/2024 del 27/02/2024 la Giunta Comunale ha preso atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circoscrizionale inserendo nel sopra citato atto anche la calendarizzazione deliberata e comunicata dalla Circoscrizione 2. Relativamente a tale programmazione e tenuto conto delle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due feste di via all’anno previo accordo con le altre Associazioni di Via, con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell’anno, denominata "Notte Bianca", salvo quanto previsto nell’art. 9 – Centri commerciali naturali (art. 5 comma 1 Reg. n. 366).

Alla luce delle motivazioni su esposte e in ottemperanza del percorso normativo, si rende ora necessario, approvare la seguente proposta progettuale inclusa nella calendarizzazione del primo semestre dell’anno 2024 e che ha avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento, una valutazione positiva:

Istanza prot. 854 del 23/02/2024 (All. 1), dell’ **ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA**, C.F. 08073920012, con sede legale a Torino in via Barletta 66/G, rappresentata dal Presidente Marco Santamaria che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 14 aprile 2024 denominata “**VIA BARLETTA IN FESTA**”, che interesserà l’area di Via Barletta nel tratto da Piazza Santa Rita a Via Rovereto compreso. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 5 esercizi di commercio in sede fissa, 75 operatori commerciali su area pubblica, oltre a 2 enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 2.000 di cui mq. 800 commerciali e di mq. 1.200 non commerciali; l’orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:00. La proposta progettuale

prevede, in particolare, da parte dei negozianti in sede fissa, una giornata di promozione delle loro attività commerciali, sfruttando il passaggio eccezionale della potenziale clientela attratta dalla domenica con negozi aperti e bancarelle.

L'Associazione di Via nell'organizzazione, nello svolgimento della festa di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, deve osservare integralmente il Regolamento e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito.

L'Associazione di Via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL 97/2021 del 15 febbraio 2021 e successive modifiche.

L'Associazione di Via è tenuta a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nella proposta progettuale.

La manifestazione di cui alla proposta progettuale presentata, dovrà rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”. Direttiva che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i..

In fase di esame dell'istanza pervenuta dall'Associazione di Via interessata è stato valutato che, così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), il soggetto promotore ha raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno della manifestazione cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b del Regolamento).

In fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione di Via dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali è stato acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della Circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento).

L'Associazione di Via dovrà presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Regolamento) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Regolamento).

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento viene concesso il gratuito Patrocinio.

La pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 2.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento, la suddetta Associazione promotrice dell'evento dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'eventuale utile di gestione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento, il Presidente dell'Associazione di via dovrà essere l'unico referente nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori

partecipanti e pertanto può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento.

Qualora per motivi eccezionali e motivati la Festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella data indicata, l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 del Regolamento).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni. Il Presidente dell'Associazione è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Regolamento).

In fase di istruttoria si è verificato che l'Associazione di Via sopra indicata non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che è regolarmente iscritta al Registro del Comune di Torino.

La Circoscrizione e il soggetto promotore si attiverà per coinvolgere, alla Festa di Via suddetta, le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare.

Nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione della Festa di Via in discorso si ribadisce il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n. 320.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento della citata Festa di Via.

Il progetto è stato presentato nella III Commissione di Lavoro permanente nella seduta del 26 febbraio 2024.

La Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo alla stessa.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell'articolo 28 comma 4 bis comma 4 bis del Regolamento n.373, nella III Commissione di Lavoro Permanente.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento delle feste di via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), - esecutiva dal 15 ottobre 2018, e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021), - esecutiva dal 25 luglio 2021, (in seguito Regolamento), la proposta progettuale sottostante che ha avuto una valutazione positiva:  
Istanza prot. 854 del 23/02/2024 (All. 1), dell' **ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA**, C.F. 08073920012, con sede legale a Torino in via Barletta 66/G, rappresentata dal Presidente Marco Santamaria che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 14 aprile 2024 denominata "**VIA BARLETTA IN FESTA**", che interesserà l'area di Via Barletta nel tratto da Piazza Santa Rita a Via Rovereto compreso;
3. di dare atto che l'Associazione di via quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento;
4. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;

5. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nelle aree interessate alla manifestazione, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura dei propri esercizi commerciali il giorno delle festa di via;
6. di dare atto che in fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione di via dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali è stato acquisito espresso impegno all'apertura; su richiesta della Circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento);
7. di dare atto che l'Associazione di via nell'organizzazione, nello svolgimento della festa di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovrà osservare integralmente il Regolamento e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;
8. di dare atto che L'Associazione di Via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL 97/2021 del 15 febbraio 2021;
9. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati la festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Regolamento);
10. di dare atto che la manifestazione dovrà rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110 (10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i;
11. di dare atto che il Presidente dell'Associazione di via è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento);
12. di dare atto che l'Associazione, quale promotrice della festa di via, è consapevole di mallevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi relativamente alla festa di via;
13. di dare atto che l'Associazione deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa Festa e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento;
14. che l'Associazione si impegna a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Regolamento);
15. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nell'area interessata alla festa programmata, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita,

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, senza necessità di particolari autorizzazioni;

16. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita Ordinanza Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Esercizio;

17. di stabilire che l'Associazione, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

18. l'Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 2, del Regolamento) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento); l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione; l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940;

19. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del

Regolamento;

20. di dare atto che per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento viene concesso il Patrocinio della Circoscrizione 2;

21. di dare atto che l'Associazione di via si impegna a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico della stessa;

22. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

23. di stabilire l'obbligo che l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali;

24. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);

25. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

26. di dare atto che l'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;

27. di dare atto che la Circoscrizione e il soggetto promotore si attiverà per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare alla festa di via in discorso;

28. di ribadire, nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione della Festa di Via in discorso, il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" n. 320 del 29 aprile 2006, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011;

29. di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Stefania Cecilia Tozzini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Luca Rolandi

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Stefania Cecilia Tozzini



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI2-24-2024-All\_1-ISTANZA\_DEF\_via\_Barletta\_in\_festa\_14.04.24.pdf
2. DELCI2-24-2024-All\_2-VIE\_PROP\_8661.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento